

STATUTO
"ASSOCIAZIONE CARNEVALE FOLLONICA APS"

ALLEGATO "C"
al Rep. n° 48807
Racc. n° 20731

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE CARNEVALE FOLLONICA APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Follonica (GR) e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

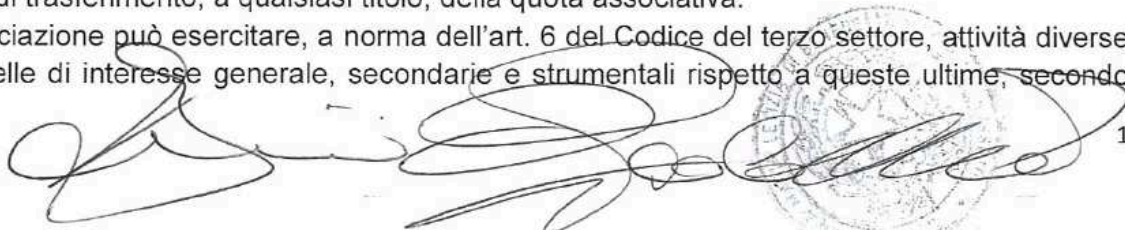
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, l'associazione intende:

- promuovere e sviluppare il Carnevale Follonichese in tutte le sue forme di divertimento e aggregazioni;
- promuovere e sviluppare le tradizioni popolari carnevalesche del Comune di Follonica;
- promuovere, incentivare e sostenere le iniziative atte a sviluppare il "turismo del carnevale" nonché ogni altra attività economica culturale storica e sociale nel Comune di Follonica;
- coordinare e promuovere tutte quelle iniziative storico/culturali del Comune di Follonica impegnandosi alla divulgazione ed impedire il loro abbandono.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo



1

criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, compresi ad esempio enti locali, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'elenco degli Associati è riportato nel libro degli associati della presente Associazione. Nel caso in cui un nuovo soggetto chiedesse l'ammissione alla presente Associazione, dovrà presentare una domanda al delegato che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione di ammissione deve avvenire con maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea e deve essere comunicata e motivata all'interessato e annotata, a cura dell'Assemblea, nel libro degli associati.

Gli associati sono tenuti a rispettare i requisiti di democraticità, efficacia, efficienza, funzionali al miglior conseguimento dello scopo sociale. I rioni hanno autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e patrimoniale rispetto all'associazione.

Gli associati partecipano alla vita dell'associazione e sono rappresentati dai propri Presidenti. Si precisa che i singoli associati, nella persona dei singoli Presidenti pro tempore, sono responsabili ognuno del proprio carro allegorico, della sua costruzione, del trasferimento sul circuito delle sfilate e di eventuali danni causati a terzi durante le sfilate stesse.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;



- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee. Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione, scioglimento dell'associato. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea dei Rioni con voto segreto a maggioranza dei 2/3 e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio dei Presidenti, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- Assemblea;
- Consiglio direttivo, in qualità di organo di amministrazione;
- Il Delegato e il Vice-delegato
- Organo di controllo (se nominato dall'Assemblea dei Rioni o obbligatorio per legge).

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati. Tra gli associati, in particolare, i Rioni delegano il Presidente a partecipare all'Assemblea.

Entro la data del 1° gennaio di ogni anno, ciascun Rione dovrà comunicare il nominativo del proprio Presidente pro tempore.

La convocazione dell'Assemblea dei rioni è effettuata dal Delegato ed avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e

l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo o numero di telefono risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno o quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 2/3 dei componenti. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- b) nomina e revoca il Delegato e il Vice-delegato;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo se nominato dall'Assemblea dei Rioni o se obbligatorio per legge;
- d) approva il bilancio di esercizio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'ammissione sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti di 2/3 dei presenti ed ogni associato ha un voto.

È necessaria l'assemblea straordinaria per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È necessaria l'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio e occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

L'organo attraverso il quale l'associazione realizza i propri fini istituzionali è il Consiglio direttivo.

Composizione

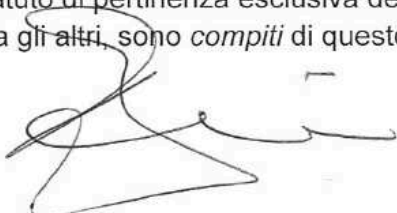
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri, la maggioranza dei quali indicata dagli enti associati osservando l'art. 2382 del Codice civile. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita ad altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 26, co. 5 del Codice del Terzo settore.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni.

Poteri:

Il Consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:



- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

funzionamento

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

diritto di voto e di partecipazione

Ogni consigliere ha diritto ad un voto. All'adunanza possono partecipare su invito del Delegato persone che ricoprono cariche istituzionali nella città o che siano esperti in determinate problematiche poste all'ordine del giorno. Detti soggetti hanno diritto di intervento ma non di voto.

Dell'adunanza viene redatto, a cura del segretario, processo verbale dal quale dovranno risultare i lavori dell'adunanza nonché i presenti, l'ordine del giorno e l'esito della votazione, in modo tale che risultino gli amministratori favorevoli, gli astenuti ed i contrari.

Il verbale, a pena di invalidità, deve essere sottoscritto da colui che ha presieduto l'adunanza e dal soggetto che ha provveduto alla sua redazione.

deleghe

Il Consiglio direttivo con decisione adottata a maggioranza (50% + 1), ha facoltà di delegare l'esercizio di alcune funzioni a soggetti scelti sia tra gli associati che tra persone estranee all'associazione di comprovata esperienza.

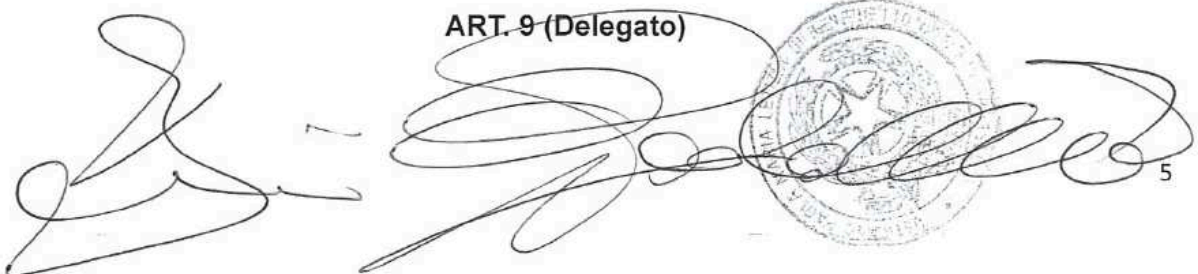
Il verbale dell'adunanza del Consiglio direttivo con il quale viene effettuata la delega dovrà contenere l'indicazione:

- dei poteri conferiti al soggetto delegato;
- della durata della delega;
- dell'eventuale compenso riconosciuto;
- delle modalità di revoca e decadenza della delega;
- delle responsabilità in capo al medesimo.

Regolamenti:

L'Assemblea ha il potere per emanare regolamenti ad hoc per regolare ogni attività relativa all'associazione. Per l'adozione dei regolamenti valgono le maggioranze sopra richieste.

ART. 9 (Delegato)



The block contains two handwritten signatures and a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signatures. A small number '5' is visible at the bottom right of the stamp area.

L'Assemblea nomina il Delegato dell'associazione e un vice delegato con delibera assunta a maggioranza dei componenti (50% + 1). Il loro operato si conclude il 30 giugno di ogni anno. Il Delegato ha la rappresentanza legale dell'associazione, mentre ogni Presidente del singolo rione mantiene la responsabilità per tutto ciò che concerne il proprio carro allegorico. Il Vice del delegato ha gli stessi poteri del delegato quando questi è impossibilitato ad esercitare le sue funzioni.

Il delegato e il suo vice decadono a seguito del voto di sfiducia di almeno 2/3 dei consiglieri, per dimissioni o per impedimento.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Delegato o del suo Vice, entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione della carica, è facoltà dell'Assemblea nominare il nuovo

Delegato o il suo Vice all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le seguenti disposizioni.

L'amministratore deceduto, dimesso o decaduto, può essere sostituito, ove esista, dal rappresentante del socio risultato primo dei non eletti all'ultima elezione dell'Assemblea; diversamente la prima Assemblea utile provvede a reintegrare i componenti del

Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decade dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio dei Presidenti, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

Il delegato convoca e presiede il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato se deciso dall'assemblea dei rioni oppure al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno

2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente *ad atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, introiti derivanti dalle sfilate dei carri allegorici, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale e pubblicità.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio dell'associazione inizia il 1 luglio e chiude il 30 giugno dell'anno successivo. Il *bilancio di esercizio*, anche nella forma del rendiconto per cassa, deve essere predisposto dal Consiglio dei Presidenti entro 3 dalla chiusura dell'esercizio e *approvato* dall'assemblea dei Rioni, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato nei termini di legge* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio dei Presidenti documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

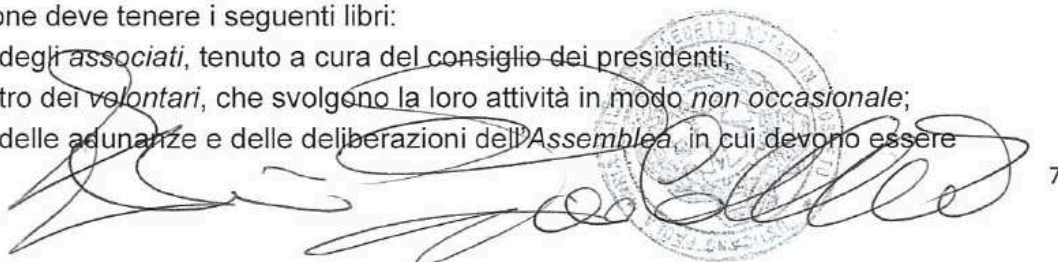
ART. 15 (informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati se i ricavi siano superiori a 100.000 euro.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del consiglio dei presidenti;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle *adunanze* e delle *deliberazioni dell'Assemblea*, in cui devono essere



trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

- libro dell'organo di controllo se istituito;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: previa domanda scritta inoltrata al consiglio dei Presidenti.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati per legge ai sensi del D.M. 6/10/2021 e art. 18 codice del terzo settore.

ART. 18 (Lavoratori)

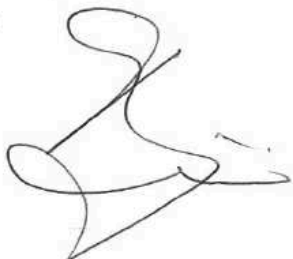
L'associazione non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, potrà avvalersi di tali prestazioni solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

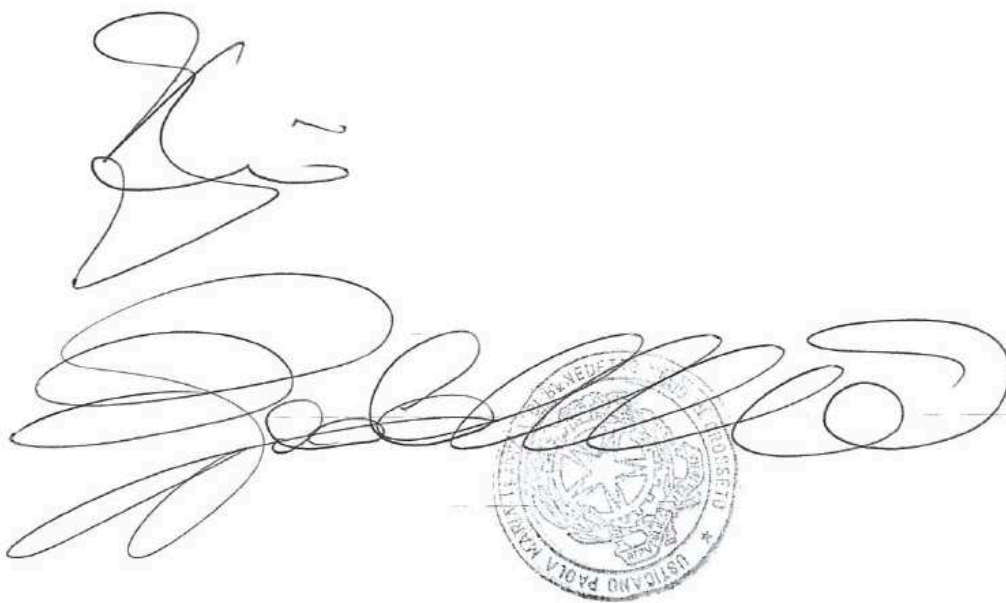
In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.



ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and cursive. The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "COMUNE DI SANEDER" at the top and "UFFICIO DEL CAPOFAMIGLIA" at the bottom. The inner circle features a star in the center and the text "CAPOFAMIGLIA" around it.

